

Regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche

(Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

[Art.1 - Oggetto del regolamento](#)

[Art.2 - Gestione del servizio](#)

[Art.3 - Responsabile del servizio](#)

[Art.4 - Oggetto della tassa](#)

[Art.5 - Soggetti attivi e passivi](#)

[Art.6 - Concessioni di occupazione](#)

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

[Art. 7 - Richiesta di occupazione](#)

[Art. 8 - Deposito cauzionale](#)

[Art. 9 - Spese per il rilascio dell'atto di concessione](#)

[Art.10 - Autorizzazione](#)

[Art.11 - Disciplinare](#)

[Art.12 - Autorizzazioni di altri uffici comunali - Diritti di terzi](#)

[Art.13 - Revoca delle concessioni](#)

[Art.14 - Decadenza delle concessioni](#)

[Art.15 - Sospensione delle concessioni](#)

[Art.16 - Norme per l'esecuzione dei lavori](#)

[Art.17 - Occupazioni abusive](#)

[Art.18 - Passi carrabili - Accessi](#)

[Art.19 - Passi carrabili - Affrancazione del tributo](#)

[Art.20 - Distinzione delle occupazioni](#)

[Art.21 - Graduazione della Tassa](#)

[Art.22 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo comunale](#)

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

[Art. 23 - Denuncia e versamento della tassa](#)

[Art. 24 - Accertamento, rimborso e riscossione coattiva della tassa](#)

[Art.25 - Esenzioni](#)

[Art.26 - Contenzioso](#)

CAPO IV - CONTENZIOSO

[Art. 27 - Sanzioni](#)

CAPO V - TARIFFE

[Art. 28 - Classe del Comune - Debitori della tassa](#)

[Art. 29 - Suddivisione del territorio comunale](#)

[Art. 30 - Occupazioni permanenti - Tariffe](#)

[Art. 31 - Passi carrabili - Tariffe](#)

[Art. 32 - Occupazioni temporanee - Tariffe](#)

[Art. 33 - Riscossione mediante convenzione](#)

[Art. 34 - Distributori di carburante - Tariffe](#)

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali](#)

[Art. 36 - Rinvio ad altre disposizioni](#)

[Art. 37 - Pubblicita' del regolamento](#)

[Art.38 - Variazioni del regolamento](#)

[Art.39 - Entrata in vigore del regolamento](#)

[Art.40 - Provvedimenti susseguenti al sisma del 26.09.97](#)

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs., nonche' le modalita' per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 - Gestione del servizio

Il Comune gestisce direttamente il servizio di accertamento e di riscossione della tassa.

Ove il Comune lo ritenga piu' conveniente, puo' affidare il servizio in concessione ad azienda iscritta all'albo nazionale di cui all'art. 32 della legge 08/06/90 n. 142.

Art. 3 - Funzionario responsabile

Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovra' inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

Il Comune dovra' comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Art. 4 - Oggetto della Tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo, di cui al comma 1, con esclusione

dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 5 - Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Art. 6 - Concessioni di occupazione

Le concessioni di occupazioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di polizia ed edilizia, formalmente deliberati, approvati, ed esecutivi.

Le concessioni sono sempre revocabili.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate, se non per la necessità dei pubblici servizi.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 7 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Nella domanda l'interessato deve inoltre dichiarare di conoscere esattamente senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento nonché le altre disposizioni inserite nel nuovo Codice della Strada.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Art. 8 - Deposito cauzionale a garanzia della concessione

L'Amministrazione puo' subordinare la concessione alla prestazione

di un deposito cauzionale, che resta vincolato a favore del Comune con libretto bancario fruttifero a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, e delle spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso.

Art. 9 - Spese per il rilascio dell'atto di concessione

Tutte le spese per il rilascio dell'atto di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 10 - Autorizzazione

Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree non potra' avere luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinera', in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalita', la durata della concessione, il termine entro cui dovra' procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonche' ogni altra norma che l'utente e' tenuto ad osservare.

Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potra' subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate localita', il Sindaco potra' disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 11 - Disciplinare

Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 10 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessita' prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere gia' in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle gia' in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilita', diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 12 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti

DIRITTI DI TERZI.

L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilita', tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

L'autorizzazione comunale si intendera' sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali rispondera' unicamente l'utente.

Art. 13 - Revoca delle concessioni

Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha la facolta' di revocare la concessione, senza interessi.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere pero' revocate se non per necessita' dei pubblici servizi.

La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

La revoca e' disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca e' assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca e' notificato a mezzo del Messo Comunale.

Il provvedimento di revoca per necessita' dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, e' insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario e' obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 14 - Decadenza delle concessioni

Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.

Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio e patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 13.

Art. 15 - Sospensione delle concessioni

È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3^a comma del precedente articolo 13.

Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

Art. 16 - Norme per la esecuzione dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 17 - Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art. 18 - Passi carrabili - Accessi

Si intende per passo carrabile quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli praticati sui marciapiedi o sulla strada o comunque da una modifica del piano stradale per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi privati.

L'esistenza del passo carrabile dovra' essere segnalata attraverso apposito segnale che deve essere conforme ai segnali previsti dal Codice della Strada.

Detto cartello sara' rilasciato dal Comune all'atto della concessione ed apposto, a cura del richiedente, con le modalita' di volta in volta indicate nell'atto stesso di concessione.

Le concessioni di passo carrabile sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di edilizia.

Esse saranno rilasciate dal Sindaco, previo parere dell'Ufficio Tecnico comunale. Le concessioni sono sempre revocabili. La revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennita'.

Il concessionario dovra', comunque, all'atto del rilascio la concessione pagare le spese concernenti il cartello di cui al comma 3 del presente articolo.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 19 - Passi carrabili - Affrancazione del tributo

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 20 - Distinzione delle occupazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 21 - Graduazione della tassa

La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi, le vie e le aree pubbliche sono classificate in due categorie.

L'elenco di classificazione e' deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione edilizia, ed e' pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadri, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 Mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 Mq.

Art. 22 - Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale

Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa e' determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di pubblici servizi, la tassa e' dovuta nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime. L'applicazione della tassa, non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in

pristino la strada.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 23 - Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 24 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coativa della tassa

L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalita' di cui al precedente articolo 23, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonche' le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per piu' anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 25 - Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO IV - CONTENZIOSO

Art. 26 - Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Art. 27 - Sanzioni

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 23, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento ed al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO V - TARIFFE

Art. 28 - Classe del Comune - Commisurazione della tassa - Debitori della tassa

Ai fini della determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche questo Comune, che alla data odierna ha una popolazione legale risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione di n. 7.285 abitanti, a norma dell'art. 43 del D.Lgs. 507 del 15.11.1993 appartiene alla classe quinta. La tassa e' riscossa unicamente secondo le diverse tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale in base alla superficie occupata e ad altre unita' di misura in esse previste, tenuto conto dell'importanza della localita' e delle categorie corrispondenti precisate nel presente regolamento.

La superficie o la lunghezza lineare delle occupazioni e' calcolata complessivamente per ciascun concessionario, considerando i vuoti per pieni, in modo da assoggettare a tassa quegli spazi o tratti che, sebbene non occupati, non possono essere piu' concessi ad altre persone per effetto della concessione gia' fatta.

La superficie tassabile delle occupazioni sovrastanti, e' data dall'area della proiezione verticale sul suolo pubblico del corpo non aderente al suolo stesso.

La tassa e' dovuta dai titolari delle concessioni di occupazione dello spazio od area pubblica del suolo, soprassuolo o sottosuolo, come e' dovuta da coloro che effettuano di fatto l'occupazione, anche se non muniti di regolare atto di concessione, salvo a carico di essi le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 29 - Suddivisione del territorio comunale

Le vie, piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in n. 2 categorie, come al prospetto di cui allegato b) del presente regolamento.

Art. 30 - Occupazioni permanenti - Tariffe

Per le occupazioni permanenti la tassa e' annuale. Essa e' commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in base alle tariffe indicate nell'allegato a) del presente regolamento.

Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta del 50%.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa e' ridotta al 30%.

Art. 31 - Passi carrabili - Tariffe

La tariffa e' determinata sulla base di quella prevista per l'occupazione permanente di suolo pubblico, ridotta al 50%. La tassa e' annuale e viene determinata con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui entrera' in vigore la nuova tariffa.

La tassa non e' dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilita', puo', previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivita', non puo' comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa e' determinata con la tariffa ordinaria, ridotta al 50%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati, la tassa e' determinata con la tariffa ordinaria, ridotta del 75%. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' determinata con la tariffa ordinaria, ridotta del 70%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa e' determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10%.

Art. 32 - Occupazioni temporanee - Tariffe - Fasce orarie

Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata in base alle categorie

previste dall'art. 27 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa e' ridotta della misura del 30%. La tassa si applica a giorno, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato a) del presente regolamento.

Le fasce orarie di occupazione sono le seguenti:

1^ fascia: dalle ore 7,00 alle ore 14,00;

2^ fascia: dalle ore 14,00 alle ore 7,00;

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30%.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del 25%.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune la tariffa e' quella ordinaria di cui all'allegato a) del presente regolamento.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 50%.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80%.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 22 del presente regolamento, la tariffa ordinaria e' ridotta del 50%.

Art. 33 - Riscossione della tassa mediante convenzione

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, e' consentita la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Gli abbonati restano obbligati al pagamento per tutta la durata dell'abbonamento ancorche' dovessero lasciare l'occupazione prima della scadenza.

La disdetta dell'occupazione dovra' essere presentata 15 giorni prima del termine di scadenza; contravvenendo a tale disposizione gli occupanti saranno tenuti al pagamento dell'ulteriore rateo della tassa, intendendosi l'occupazione tacitamente riconfermata, per un periodo uguale al precedente.

Art. 34 - Distributori di carburante - Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del Comune e' dovuta una tassa annuale di cui all'allegato a) del presente regolamento.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.

Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dall'allegato a) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 30 del presente regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali

Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, la tassa dovuta a questo Comune per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del sopra citato decreto, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a questo Comune per

l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentato del 50%.

Art.36 - Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonche' alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art.37 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 38 - Variazioni del regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta' di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 39 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

Art. 40 - Provvedimenti susseguenti al sisma del 26.09.97

Dal 01 gennaio 1998 esenzione della tassa sui passi carrabili come disposto dal comma 63 lettera A 1) della Legge 549/95, quale beneficio da concedere in via generale su tutto il territorio comunale, riconoscendo la fase delicata che sta attraversando l'intera popolazione.

Non tassabilità delle occupazioni di suolo pubblico temporanee non, poste in opera a seguito del terremoto, quali impalcatura metalliche, ponteggi e simili, ecc., che hanno la caratteristica di salvaguardare l'incolumità pubblica e consentire un primo intervento agli edifici danneggiati, per non aggravare ulteriormente coloro che dovranno essere risarciti per i danni subiti".

Per gli interventi di ripristino e miglioramento sismico ricadenti nel Decreto Commissario Delegato n. 121/97 e nella Legge 30.03.98, n. 61 il pagamento della tassa per le occupazioni di suolo pubblico, decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del termine rispettivamente di anni uno per gli interventi ricadenti nel D.C.D. n. 121/97 ed anni due per quelli ricadenti nella Legge n. 61/98, concessa per la realizzazione dell'intervento. La presente disposizione si applica con decorrenza dal 15 marzo 2000."

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con atto n.;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal al

5) E' entrato in vigore il 1[^] Gennaio 1994;

6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze con lettera n. in data

Data

Il Segretario Generale

Dr. Gabriele Speranza

COMUNE DI CAMERINO - MC -

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE VIGENTI DAL 01.01.1994

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO COMUNALE

(approvato con atto C.C. n. del

RIF. TITOLI E TIPOLOGIE CATEGORIA I CATEGORIA II

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

(ART.44)

TARIFFE RIFERITE AD OGNI ANNO SOLARE E AD OGNI METRO QUADRATO O METRO LINEARE DI OCCUPAZIONE

1.1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE 40.000 20.000

(ART.44, co.1/a)

1.2. OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO

(ART.44, co.1/c)

RIDUZIONE AL 50% 20.000 10.000

1.3. OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (ART.44,

co. 2)

RIDUZIONE AL 30% 12.000 6.000

1.4. PASSI CARRABILI (ART.44, co. 3) 20.000 10.000

1.5. ACCESSI CARRABILI A FILO MUNITI DI CARTELLO SEGNALETICO PER DIVIETO DI SOSTA

SUPERFICIE TASSABILE MASSIMA MTQ. 10

(ART. 44, co. 8)

RIDUZIONE AL 50% 20.000 10.000

1.6. PASSI CARRABILI COSTRUITI DAL COMUNE E DI FATTO NON UTILIZZATI DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O DA ALTRI SOGGETTI ALLO STESSO LEGATI DA VINCOLI DI PARENTELA, AFFINITA' O QUALSIASI ALTRO RAPPORTO

(ART. 44, co. 9)

RIDUZIONE DEL 75% 10.000 5.000

1.7. PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

(ART. 4, co. 10)

RIDUZIONE DEL 70% 12.000 6.000

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(ART. 45)

2.1. TARIFFE GIORNALIERE

2.1.1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

(ART. 45, co. 2/a) 3.000 1.500

2.1.2. OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(ART. 45, co. 2/c)

RIDUZIONE AL 50% 1.500 750

2.1.3. OCCUPAZIONE CON TENDE

(ART. 45, co. 3)

RIDUZIONE AL 30% 900 450

2.1.4. OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE e FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(ART. 45, co. 4)

AUMENTO DEL 25% 3.750 1.875

2.1.5. OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

(ART. 45 co. 5)

RIDUZIONE AL 50% 1.500 750

2.1.6. OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE SUPERFICI CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ. 100; DEL 25% PER LA PARTE

ECCEDENTE I MTQ. 100 E FINO A MTQ. 1.000

RIDUZIONE DELL'80% 600 300

2.1.7. OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NON CHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

(ART. 45, co. 5 - ART. 46, co. 1)

RIDUZIONE AL 50% 1.500 750

2.1.8. OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE

(ART. 45, co. 6)

3.000 1.500

2.1.9.OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

(ART. 45, co. 6/Bis)

RIDUZIONE AL 50% 1.500 750

2.1.10.OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI O SPORTIVE (ART. 45,co.7)

RIDUZIONE DELL'80% 600 300

2.2. TARIFFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 07.00 ALLE 14.00

2.2.1.OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

(ART.45, co. 2/a) 1.500 750

2.2.2.OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(ART. 45, co.2/c)

RIDUZIONE AL 50% 750 375

2.2.3.OCCUPAZIONE CON TENDE

(ART.45, co.3)

RIDUZIONE AL 30% 450 225

2.2.4.OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(ART. 45,co.4)

AUMENTO DEL 25% 1.875 935

2.2.5.OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI,PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

(ART. 45. co.5)

RIDUZIONE AL 50% 750 375

2.2.6.OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE SUPERFICI CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ 100; DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 100 E FINO A MTQ 1.000; DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 1.000

RIDUZIONE DELL'80% 300 150

2.2.7.OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE,CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE,NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

(ART.45,co.5-ART.46, co.1)

RIDUZIONE AL 50% 750 375

2.2.8.OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIATO SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE

(ART. 45, co. 6)

1.500 750

2.2.9.OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

(ART. 45, co. 6/ Bis)

RIDUZIONE AL 50% 750 375

2.2.10.OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (ART.

45, co. 7)
RIDUZIONE DELL'80% 300 150

2.3. TARIFFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DELLE ORE 14.00 ALLE 7.00

2.3.1.OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE
(ART. 45, co. 2/a)
1.500 750

2.3.2.OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE
(ART. 45,co.2/c)
RIDUZIONE AL 50% 750 375

2.3.3.OCCUPAZIONE CON TENDE
(ART.45, co. 3)
RIDUZIONE AL 30% 450 225

2.3.4.OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI,GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
(ART.45, co. 4)
AUMENTO DEL 25% 1.875 935

2.3.5.OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO
(ART.45, co.5)
RIDUZIONE AL 50% 750 375

2.3.6.OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI,GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VCIAGGIANTE SUPERFICI CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ 100;DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 100 E FINO A MTQ 1000; DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 1000
RIDUZIONE DELL'80% 300 150

2.3.7.OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE,CAVI, IMPIANTI UN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NON CHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE
(ART.45,co.5 - ART. 46, co. 1)
RIDUZIONE AL 50% 750 375

2.3.8.OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE
(ART. 45 Co. 6)
1.500 750

2.3.9.OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' EDILIZIA
(ART. 45, co. 6/Bis)
RIDUZIONE AL 50% 750 375

2.3.10.OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE
(ART.45, co. 7)
RIDUZIONE DELL'80% 300 150

3. OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
(ART. 47)

3.1. OCCUPAZIONE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI IN GENERE....

(ART.47,co. 2/a PER KM. LINEARI O FRAZIONE 350.000

3.2. OCCUPAZIONE CON INNESTI O ALLACCI A IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

(ART. 47, co. 2/Bis)

50.000

3.3. OCCUPAZIONE CON SEGGIOVIE O FUNIVIE

(ART. 47, co. 3)

A) FINO A KM. 5 150.000

B) PER OGNI KM. O FRAZIONE SUPERIORE A KM.5 30.000

4. OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

(ART. 47, co.5)

4.1. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA NON SUPERIORE A 30 GG.

A) FINO A KM. 1 20.000

B) SUPERIORI A KM. 1 30.000

4.2. OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA FINO A 90 GG.

A) FINO KM. 1 26.000

B) SUPERIORI A KM. 1 39.000

4.3 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI E FINO A 180 GIORNI

A) FINO A KM 1 30.000

B) SUPERIORI A KM 1 45.000

4.4. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA SUPERIORE A 180 GG

A) FINO A KM. 1 40.000

B) SUPERIORI A KM. 1 60.000

5. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

(ART. 48)

5.1. PER UN SOLO SERBATOIO DI CAPACITA' NON SUPERIORE A LT. 3.000 TASSA ANNUALE:

A) CENTRO ABITATO 60.000

B) ZONA LIMITROFA 50.000

C) SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE 30.000

D) FRAZIONI 10.000 SE IL SERBATOIO E' DI MAGGIORE CAPACITA', LA TARIFFA VA AUMENTATA DI 1/5 OGNI MILLE LITRI O FRAZIONE

6. DISTRIBUTORI DI TABACCHI

(ART.48,co. 7)

6.1. PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI E LA CONSEGUENTE OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SOPRASSUOLO COMUNALE - TASSA ANNUALE:

A) CENTRO ABITATO 20.000

B) ZONA LIMITROFA 15.000

C) FRAZIONI, SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE 10.000

NOTA A MARGINE DELLA TARIFFA

(Art. 56, comma 11/Bis, D.Lgs. N. 507/93, introdotto dall'Art. 1,

comma 2/F, D.Lgs. N. 566/93).

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs 15/11/93, n, 507, modificato con D.Lgs. 28/12/93, n. 566, effettuate da pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché per le occupazioni realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

COMUNE DI CAMERINO - MC -

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO COMUNALE

(approvato con atto C.C. n. del

C A T E G O R I A P R I M A

VIALE D. ALIGHIERI VIA CONTI DI STATTE

VIC.LO DELL'ANNUNZIATA VIA CONTI DI S. MAROTO

VIA G. ANTINORI VIA CONTI DI ALTINO

VIC.LO DELL'AQUILA VIA A. DI COLA

VIC.LO DELL'ARCHETTO VIA A. D'ACCORSO

VIC.LO DELL'ARCO VIA G. DI GIOVANNI

VIA ARCO DELLA LUNA VIA DOLCEPENSIERO

VIA L. ALLEVI LARGO ET POI SI MORE

VIA A. DA COPOGNA VIA C. ESPOSITO

VIA DEI BAGNI VIC.LO DEI FABBRI

VIC.LO DEI BALESTRIERI VIC.LO DEI FALEGNAMI

VIA DEL BASTIONE VIA FARNESE

VIA C. BATTISTI VIA V. FAVORINO

VIA B. VACCOLINI VIA G. FAZZINI

VIA B. BELLI LARGO FELICIANGELI

VIA E. BERGAMIN LOC. FERRATA

VIALE E. BETTI VIA F. FILZI

VIA U. BETTI VIC.LO FIORENUOLA

LARGO G. BOCCATI VIC.LO DELLA FITTA

VIA B. BONGIOVANNI VIA FONTE SAN RAFFAELE

VIA BORGO S. GIORGIO VIC.LO DELLE FONTI

VIA BENEDETTO XIII VIA F. 1[^] DI LORENA

VIA C. BAGAZZOTTO VIA FONTE SAN VENANZIO

PIAZZA CAIO MARIO PIAZZA G. GARIBALDI

VIC.LO DEI CALDERAI VIC.LO DEL GIARDINO

VIC.LO DEI CALZOLAI VIC.LO DELLA GINNASTICA

VIA F. CAMERINI VIA DELLA GIUDECCA

VIA A. CAMERTE VIA GIOCO DEL PALLONE

VIA CAMPO BOARIO VIC.LO G.MANFREDI

VIC.LO DEL CANCELLO VIA GENTILE III DA VARANO

VIA DELLA CANONICA PIAZZA GREGORIO XI

LOC. CASELLE VIA G. BANDINI

VIC.LO DEL CASTELLANO VIC.LO DEL LEONE

PIAZZA CAVOUR VIALE G. LEOPARDI

PORTA CATERINA CIBO VIA LIBIA

VIA CISTERNA VIA C. LILI

VIA COLDIBOVE VIA G.CORINTO-D.CHIARELLI

COLLE PARADISO LOC. MADONNA DEI GIUSTIZIATI

VIA COLSEVERINO PIAZZA F. MARCHETTI

VIC.LO DEL COMUNE P.LE G. MARCONI

VIC.LO COPERTO VIA MASSEI

VIA E. CORVINO PIAZZA G. MAZZINI

PIAZZA DEI COSTANTI VIA A. MEDICI

VIA O. CASALI VIA MORROTTO

VIA C. DA PISTOIA VIA LE MOSSE

VIA A. CONTI VIA MURALTO

VIA MADONNA DELLA CARCERI VIA E. MESTICA

VIA NARCO P.LE NAZARIO SAURO

PIAZZA NEGHELLI V.LE G. OBERDAN

VIC.LO DEGLI ORTI VIC.LO DELL'OSTE

VIA V. OTTAVIANI VIA O. ORAZI

VIA N. PARISANI VIA E. PASSAMONTI

VIC.LO DEL PERTUGIO VIC.LO DELLA PESA

VIA PIERAGOSTINO LARGO M. PIERBENEDETTI

LARGO DELLA PIETA' VIC.LO DEL PITTORE

LOC. PONTI VIA PONTONI

LOC. POZZETTO VIC.LO DEL POZZO

VIA G. PICCOLOMINI CICCARELLI P.LE L. POLZONETTI

VIA PALLOTTA VIA PLANULA

VIA DELLA RESISTENZA VECCHIA VIA RIDOLFINI

VIA ROMA P.LE REGINA MARGHERITA

VIA A. REALI VIA RODOLFO II DA VARANO

VIC.LO DELLA SALARA VIA SANT'AGOSTINO

VIA PIERAGOSTINO LOC. SANT'ANNA

VIA SAN FRANCESCO VIA SAN GIACOMO

LARGO SANTA MARIA IN VIA VIC.LO SAN SILVESTRO

PIAZZA SAN VENANZIO V.LO SCALETTE

LOC. SCALETTE VIA M. SCALZINO

VIC.LO SCILLAVE VIC.LO SDRUCCIOLO

VIALE T. SENECA LOC. SEOLA ALTA

VIA SIMONE DA CAMERINO LARGO SOSSANTA

VIC.LO SOSSANTA VIA L. SPARAPANI

VIC.LO DEGLI STAGNAI VIA G. STOPPOLONI

SALITA SANT'ANGELO VIA F. SAVINI

VIA M. SANTONI LARGO DEL TEATRO

VIC.LO DEL TERZIERO VIA O. TURCHI

PIAZZA UMBERTO 1 ^ LARGO VALENTINI

VIA B. VARANO VIA C. VARANO

VIA V. VENANZI VIA G. VENEZIAN

VIA XX SETTEMBRE VIA T. VERGELLI

VIA VICOMANNI LARGO F. VITALINI

P.LE DELLA VITTORIA CORSO V. EMANUELE

VIA CAV. DOMENICO L. VALERI VIA V. VARANO

C A T E G O R I A S E C O N D A

VIA ADIGRAT VIA ADUA

LOC. AGNANO LOC. ALTINO

VIA APRILIA LOC. ARCOFIATO

LOC. ARNANO VIA ASMARA

LOC. BAREGNANO VIA. G. BERTA

LOC. BIOCCO LOC. CALCINA

LOC. CALVIE LOC. CAMORSCIANO

FRAZ. CAMPOLARZO LOC. CANEPINA

LOC. CANEPUCCIO LOC. CAPOLAPIAGGIA

LOC. CARBONE LOC. CARSO

LOC. CASALE LOC. CASE RIMATORI

LOC. CASCERNIA LOC. CASE BERI

LOC. CATENA LOC. CERRETO

LOC. CIGNANELLO LOC. CIGNANO

LOC. CIPRESSI LOC. COL D'ARENA

LOC. COLLE LOC. COLLE RIDENTE

LOC. COSTA SAN SEVERO LOC. CUGNA

VIA DOLO LOC. FASCIA

LOC. FIUNGO LOC. FONTE DI MORRO

LOC. GAGLIANO LOC. GORGIANO

LOC. LANCIANELLO LOC. LE TEGGE

LOC. LE TEGGIOLE LOC. LUIANO

LOC. POLVERINA LOC. MECCIANO

LOC. MERGNANO S. ANGELO LOC. MERGNANO S. PIETRO

LOC. MERGNANO S. SAVINO LOC. MEZZAVIA

LOC. LOC. MONTAGNANO LOC. LOC. MORRONE

LOC. NIBBIANO LOC. PAGANICO

LOC. PALENTUCCIO LOC. PAPACCHIO

LOC. PATERNO LOC. PERITO

LOC. PIANELLO LOC. PIAMPALENTE

LOC. PIEGUSCIANO LOC. POGGIO MADDALENA

LOC. PONTELATRAVE LOC. PORTAIANO

LOC. POZZUOLO LOC. RAGGIANO

LOC. RIO LOC. ROCCA D'AIELLO

LOC. ROCCA DI VARANO LOC. ROVEGLIANO

LOC. SABBIETA ALTA LOC. SABBIETA BASSA

LOC. S. LUCIA LOC. SAN MARCELLO

LOC. SCARICO LOC. SELLANO

LOC. SELVAZZANO LOC. SENTINO

LOC. SEOLA BASSA LOC. SERVOLA

LOC. SFERCIA LOC. SPINDOLI

LOC. STATTE LOC. STRADA

LOC. TORRE DI MISTRANO LOC. TORRE DEL PARCO

LOC. TORRONE LOC. TREBBIO

LOC. TUSEGGIA LOC. VALDIEA

LOC. VALLE SAN MARTINO LOC. VALLE VEGENANA

LOC. VARANO DI SOPRA

COMUNE DI CAMERINO - MC -

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE VIGENTI DAL 01.01.1996

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO COMUNALE

(approvato con atto G.M. n. del

RIF. TITOLI E TIPOLOGIE CATEGORIA I CATEGORIA II

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

(ART.44)

TARIFFE RIFERITE AD OGNI ANNO SOLARE E AD OGNI METRO QUADRATO O METRO LINEARE DI OCCUPAZIONE

1.1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE 42.000 21.000

(ART.44, co.1/a)

1.2. OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO

(ART.44, co.1/c)

RIDUZIONE AL 50% 21.000 10.500

1.3. OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (ART.44, co. 2)

RIDUZIONE AL 30% 12.600 6.300

1.4. PASSI CARRABILI (ART.44, co. 3) 21.000 10.500

1.5. ACCESSI CARRABILI A FILO MUNITI DI CARTELLO SEGNALETICO PER DIVIETO DI SOSTA SUPERFICIE TASSABILE MASSIMA MTQ. 10

(ART. 44, co. 8)

RIDUZIONE AL 50% 21.000 10.500

1.6. PASSI CARRABILI COSTRUITI DAL COMUNE E DI FATTO NON UTILIZZATI DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O DA ALTRI SOGGETTI ALLO STESSO LEGATI DA VINCOLI DI PARENTELA, AFFINITA' O QUALSIASI ALTRO RAPPORTO

(ART. 44, co. 9)

RIDUZIONE DEL 75% 10.500 5.250

1.7. PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

(ART. 4, co. 10)

RIDUZIONE DEL 70% 12.600 6.300

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(ART. 45)

2.1. TARIFFE GIORNALIERE

2.1.1.OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

(ART. 45, co. 2/a) 3.150 1.575

2.1.2.OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(ART.45,co. 2/c)

RIDUZIONE AL 50% 1.575 787,5

2.1.3.OCCUPAZIONE CON TENDE

(ART.45, co. 3)

RIDUZIONE AL 30% 945 472,2

2.1.4.OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE e FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(ART. 45, co. 4)

AUMENTO DEL 25% 3.937,5 1.968,75

2.1.5.OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

(ART. 45 co. 5)

RIDUZIONE AL 50% 1.575 787,5

2.1.6.OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - SUPERFICI CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ. 100; DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ. 100 E FINO A MTQ. 1.000

RIDUZIONE DELL'80% 630 315

2.1.7.OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE,CAVI,IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE,NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

(ART. 45, co. 5 - ART. 46, co.1)

RIDUZIONE AL 50% 1.575 787,5

2.1.8.OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE

(ART. 45, co. 6) 3.150 1.575

2.1.9.OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

(ART. 45, co. 6/Bis)

RIDUZIONE AL 50% 1.575 787,5

2.1.10.OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI O SPORTIVE (ART. 45,co.7)

RIDUZIONE DELL'80% 630 315

2.2. TARIFFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 07.00 ALLE 14.00

2.2.1.OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

(ART.45, co. 2/a) 1.575 787,5

2.2.2.OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(ART. 45, co.2/c)

RIDUZIONE AL 50% 787,5 393,75

2.2.3.OCCUPAZIONE CON TENDE

(ART.45, co.3)

RIDUZIONE AL 30% 472,5 236,25

2.2.4.OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(ART. 45,co.4)

AUMENTO DEL 25% 1.968,25 984,37

2.2.5.OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI,PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

(ART. 45. co.5)

RIDUZIONE AL 50% 787,5 393,75

2.2.6.OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE SUPERFICI CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ 100; DEL 25%PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 100 E FINO A MTQ 1.000; DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 1.000

RIDUZIONE DELL'80% 315 157,5

2.2.7.OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE,CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE,NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

(ART.45,co.5-ART.46, co.1)

RIDUZIONE AL 50% 787,5 393,75

2.2.8.OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE

(ART. 45, co. 6) 1.575 787,5

2.2.9.OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

(ART. 45, co. 6/ Bis)

RIDUZIONE AL 50% 787,5 393,75

2.2.10.OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (ART. 45, co. 7)

RIDUZIONE DELL'80% 315 157,5

2.3. TARIFFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DELLE ORE 14.00 ALLE 7.00

2.3.1.OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (ART.45, co. 2/a) 1.575 787,5

2.3.2.OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(ART. 45,co.2/c)

RIDUZIONE AL 50% 787,5 393,75

2.3.3.OCCUPAZIONE CON TENDE

(ART.45, co. 3)

RIDUZIONE AL 30% 472,5 236,25

2.3.4.OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI,GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(ART.45, co. 4)

AUMENTO DEL 25% 1.968,75 984,37

2.3.5.OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

(ART.45, co.5)

RIDUZIONE AL 50% 787,5 393,75

2.3.6.OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI,GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VCIAGGIANTE SUPERFICI CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ 100;DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 100 E FINO A MTQ 1000; DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 1000

RIDUZIONE DELL'80% 315 157,5

2.3.7.OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE,CAVI, IMPIANTI UN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

(ART.45,co.5 - ART. 46, co. 1)

RIDUZIONE AL 50% 787,5 393,75

2.3.8.OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE

(ART. 45 Co. 6) 1.575 787,5

2.3.9.OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' EDILIZIA

(ART. 45, co. 6/Bis)

RIDUZIONE AL 50% 787,5 393,75

2.3.10.OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE

(ART.45, co. 7)

RIDUZIONE DELL'80% 315 157,5

3. OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

(ART. 47)

3.1. OCCUPAZIONE CON CAVI, CONDUTTURE,IMPIANTI IN GENERE....

(ART.47,co. 2/a PER KM. LINEARI O FRAZIONE 367.500

3.2. OCCUPAZIONE CON SEGGIOVIE O FUNIVIE

(ART. 47, co. 3)

A) FINO A KM. 5 150.000

B) PER OGNI KM. O FRAZIONE SUPERIORE A KM.5 30.000

4. OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUO

(ART. 47, co.5)

4.1. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA NON SUPERIORE A 30 GG.

A)FINO A KM. 1 20.000

B)SUPERIORI A KM. 1 30.000

4.2. OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA FINO A 90 GG.

A) FINO KM. 1 26.000

B) SUPERIORI A KM. 1 39.000

4.3 OCCUPAZIONE DEL SOTTUSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI E FINO A 180 GIORNI

A) FINO A KM 1 30.000

B) SUPERIORI A KM 1 45.000

4.4. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA SUPERIORE A 180 GG

A) FINO A KM. 1 40.000

B) SUPERIORI A KM. 1 60.000

5. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

(ART. 48)

5.1. PER UN SOLO SERBATOIO DI CAPACITA' NON SUPERIORE A LT. 3.000 TASSA ANNUALE:

A)CENTRO ABITATO 60.000

B)ZONA LIMITROFA 50.000

C)SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE 30.000

D)FRAZIONI 10.000 SE IL SERBATOIO E' DI MAGGIORE CAPACITA', LA TARIFFA VA AUMENTATA DI 1/5 OGNI MILLE LITRI O FRAZIONE

6. DISTRIBUTORI DI TABACCHI

(ART.48,co. 7)

6.1. PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI E LA CONSEGUENTE OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SOPRASSUOLO COMUNALE TASSA ANNUALE:

A)CENTRO ABITATO 20.000

B)ZONA LIMITROFA 15.000

C)FRAZIONI, SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE 10.000